

**Formazione ANCI Liguria**  
per i Comuni

---

*Acquisizione dei dati alla BDAP*  
*nuovi controlli e nuovi adempimenti*

*Dott.ssa Paola Mariani*



***NORMATIVA DI RIFERIMENTO***

***Art 13 legge 31 dicembre 2009 n. 196***

***D. Lgs n. 118 del 2011***

***DM 12 maggio 2016***

***DM 12 ottobre 2021***

## ***NORMATIVA DI RIFERIMENTO***

### **LEGGE N. 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica**

**Art. 13, comma 3** - L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà essere effettuata anche attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche.

### **DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42**

**Art. 18, comma 2** - Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP), secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali.

## *NORMATIVA DI RIFERIMENTO*

### **Decreto MEF 12 maggio 2016**

**Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni**

### **DM del 12 ottobre 2021**

**Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardante le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale”**

## ***ADEMPIMENTI DI CUI AL DM DEL 12 MAGGIO 2016***

### Articolo 1

*(trasmissione alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche)*

**Le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria, e il consiglio delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, trasmettono alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all'articolo 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gestita dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5**

*ADEMPIMENTI DI CUI AL DM DEL 12 MAGGIO 2016*

**i bilanci di previsione**, compresi gli allegati previsti dall'articolo 11, comma 3, **lettere da a) a h)**, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e **successive modifiche**, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 9 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011

**i rendiconti della gestione**, compresi gli allegati previsti dall'articolo 11, comma 4, **lettere da a) a p)**, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e **successive modifiche**, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 10 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011

## *ADEMPIMENTI DI CUI AL DM DEL 12 MAGGIO 2016*

~~le variazioni al proprio bilancio di previsione, secondo lo schema di cui agli allegati n. 8/1 e 8/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche;~~

**i propri bilanci consolidati, compresi gli allegati previsti dall'articolo 11-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, predisposti secondo gli schemi di cui all'allegato n. 11 al predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;**

**il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche.**

## *ADEMPIMENTI DI CUI AL DM DEL 12 MAGGIO 2016*

### Articolo 2

*(piano dei conti – trasmissione previsioni)*

**Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, trasmettono alla BDAP, i seguenti dati afferenti il bilancio di previsione secondo la struttura di quarto livello del piano finanziario del piano dei conti integrato, con le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5**

### Articolo 3

*(piano dei conti – trasmissione rendiconto)*

**Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, trasmettono alla BDAP, i seguenti dati afferenti il rendiconto della gestione secondo la struttura del piano dei conti integrato, con le modalità ed i tempi di cui agli articoli 4 e 5**

## ***ADEMPIMENTI DI CUI AL DM DEL 12 MAGGIO 2016***

**A decorrere dal 1 dicembre 2016, BDAP-bilanci armonizzati ha acquisito i seguenti bilanci degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti territoriali**

**per gli enti in contabilità finanziaria: i bilanci di previsione, i rendiconti e il bilancio consolidato (SDB). La trasmissione dei bilanci di previsione e dei rendiconti comprende i relativi piani degli indicatori e dati contabili analitici per voce del piano dei conti integrato (DCA).**

- ***dal Bilancio di previsione 2016-2018 al Bilancio di previsione 2021-2023***  
***6 annualità***
- ***Rendiconti da 2016 al 2020***  
***5 annualità***
- ***Bilanci consolidati dal 2016 al 2020***
  - ***5 annualità***

*ADEMPIMENTI DI CUI AL DM DEL 12 MAGGIO 2016*

**A decorrere dal 1 dicembre 2016, BDAP-bilanci armonizzati ha acquisito i seguenti bilanci degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti territoriali.**

**per gli enti che adottano la sola contabilità economico patrimoniale: i budget e i bilanci di esercizio**

➤ *Budget dal 2017 al 2021*

**5 annualità**

➤ *Bilanci di esercizio dal 2017 al 2020*

**4 annualità**

## *ADEMPIMENTI DI CUI AL DM DEL 12 MAGGIO 2016*

### Articolo 4

*(Tempi della trasmissione)*

**Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, trasmettono alla BDAP i dati contabili:**

**di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e di cui all'articolo 2, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, a decorrere da quello relativo all'esercizio 2017. In sede di prima applicazione del presente decreto, il bilancio di previsione 2016 è trasmesso entro 30 giorni a decorrere dal 1 dicembre 2016**

## *ADEMPIMENTI DI CUI AL DM DEL 12 MAGGIO 2016*

### Articolo 4

*(Tempi della trasmissione)*

**di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 3, entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione, a decorrere da quello relativo all'esercizio 2016**

**Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i relativi Consigli e organismi strumentali, trasmettono alla BDAP anche i dati contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 3 relativi allo schema di rendiconto approvato, entro 30 giorni dall'approvazione della Giunta o, in assenza della delibera di Giunta, relativi ai dati di preconsuntivo, entro 30 giorni dalla scadenza per l'approvazione da parte della Giunta**

## *ADEMPIMENTI DI CUI AL DM DEL 12 MAGGIO 2016*

**Gli enti locali, i loro enti e organismi strumentali, e gli enti strumentali delle regioni, se il rendiconto della gestione non è approvato entro i termini previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, entro i 30 giorni successivi, trasmettono anche i dati contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 3 relativi allo schema di rendiconto approvato dalla Giunta o, in assenza della delibera di Giunta, relativi ai dati di preconsuntivo**

## ***DOCUMENTI CHE DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE INVIATI***

### ***BILANCIO DI PREVISIONE***

- **Nota integrativa all g)**
- **Relazione del collegio dei revisori all h)**
- **Prospetto dei pagamenti per missione e programmi (enti in SIOPE da due esercizi)**

### ***RENDICONTO***

- **Prospetto dati SIOPE all l)**
- **Elenco residui attivi e passivi all m)**

#### **Elenco crediti inesigibili all n)**

- **Relazione sulla gestione all o)**
- **Prospetto pagamenti per missioni e programmi (per gli enti in SIOPE)**
- **Relazione del collegio dei revisori all p)**

### ***BILANCIO CONSOLIDATO***

- **Relazione sulla gestione consolidata comprensiva di nota integrativa**
- **Relazione del collegio dei revisori**

## ***DOCUMENTI CHE DEVONO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE INVIATI***

**I comuni con popolazione fino a 5.000 che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 232 comma 2, del D. L.gs. n. 267 del 2000 possono avvalersi, ai fini della redazione dello stato patrimoniale delle modalità previste dall'allegato A del decreto del 10 novembre 2020 e non sono tenuti a trasmettere alla BDAP i seguenti allegati e documenti contabili relativi al rendiconto 2019:**

- a) il conto economico,**
- b) l'allegato h) concernente i costi per missione,**
- c) i moduli economici e patrimoniali del piano dei conti integrato**

*ADEMPIMENTI DI CUI AL DM DEL 12 MAGGIO 2016*

**L'invio alla BDAP assolve anche l'obbligo di trasmissione telematica alla Corte dei conti previsto dall'articolo 227, comma 6 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000**

## *CONTROLLI*

I documenti contabili trasmessi alla BDAP dagli enti soggetti al d.lgs 118/2011 sono sottoposti ai seguenti controlli, di natura Bloccante o non Bloccante, ai fini dell'acquisizione:

- Controlli *Formali generici* (sempre bloccanti)
- Controlli *Formali di Validità*
- Controlli di *Quadratura*
- Controlli di *Coerenza (non bloccanti)*

## *CONTROLLI BLOCCANTI*

I controlli bloccanti individuano errori che non consentono l'acquisizione del documento contabile trasmesso e la conseguente protocollazione

La prima categoria di tali controlli sono applicati a tutti i documenti contabili inviati (SDB/DCA/IND/BUD/BIL) e a prescindere dalla fase (preventivo/consuntivo/consolidato)

L'esito negativo di tali controlli comporta:

- l'impossibilità di procedere con la trasmissione
- Lo stato di «non acquisito» del documento contabile

## *CONTROLLI BLOCCANTI*

La seconda categoria di controlli bloccanti che non consentono l'acquisizione del documento contabile si distinguono in :

- **controlli formali generici**
- **Controlli formali di validità**
- **Controlli di quadratura**

## ***CONTROLLI BLOCCANTI CHE NON CONSENTONO LA TRASMISSIONE***

**I controlli bloccanti che non consentono la trasmissione del documento contabile nel sistema e la conseguente protocollazione sono i controlli formali generici**

**Ad esempio:**

- il file deve essere leggibile**
- il file deve avere estensione xbrl**
- il codice identificativo dell'ente riportato nell'istanza XBRL deve essere presente nell'anagrafica ente gestita dalla BDAP**
- l'ente riportato nell'istanza xbrl deve coincidere con l'ente sul quale l'utente sta operando**
- I periodi contabili indicati nell'istanza devono essere coerenti con l'esercizio selezionato all'atto dell'invio del documento contabile**
- l'istanza deve essere conforme alla tassonomia di riferimento**

## ***CONTROLLI BLOCCANTI CHE NON CONSENTONO L'ACQUISIZIONE***

### **I controlli formali di validità:**

- **verificano degli importi positivi, negativi o uguali a zero**
- **verificano la validità dei codici, ad esempio nel caso dei dati contabili analitici**

## *CONTROLLI BLOCCANTI CHE NON CONSENTONO L'ACQUISIZIONE*

**I controlli formali di validità sui nuovi allegati a/1 a/2 e a/3 **non** sono stati resi ancora bloccanti ai fini dell'acquisizione**

**I controlli introdotti dal rendiconto 2020 sulla CEP e sui DCA **non** sono ancora bloccanti ai fini dell'acquisizione saranno resi bloccanti dal rendiconto 2021**

*CONTROLLI BLOCCANTI CHE NON CONSENTONO L'ACQUISIZIONE*

**I controlli formali di validità sullo schema di bilancio di previsione saranno applicati dal bilancio 2022-2024 per gli SDB, DCA e Piano degli indicatori**

## ***CONTROLLI BLOCCANTI CHE NON CONSENTONO L'ACQUISIZIONE***

**I controlli di quadratura :**

- **verificano i dati derivanti da algoritmi di calcolo (somme, differenze, rapporti)**

*Tali controlli possono essere sia di tipo verticale o orizzontale sia per riga che per colonna*

- **verificano la capienza degli importi che rappresentano i “di cui” rispetto al relativo termine di riferimento**
- **gli algoritmi sono applicati solo in corrispondenza di alcune tipologie di voci**

## ***CONTROLLI BLOCCANTI CHE NON CONSENTONO L'ACQUISIZIONE***

**I controlli di quadratura **ad oggi** :**

- **sui nuovi allegati a/1 a/2 e a/3 **non sono ancora applicati****
- **sui Dati Contabili Analitici di rendiconto a decorrere dal 2021**
- **Sui prospetti CEP dal rendiconto 2021**
- **Sul Bilancio di previsione dal 2022-2024**

## *CONTROLLI BLOCCANTI*

### **Devono essere valorizzate**

- **le voci totale generale delle entrate e delle spese**  
e devono essere maggiore di zero gli importi delle voci totale generale entrate – accertamenti (A) e totale generale delle spese-impegni (I)
- **tutte le voci del quadro generale riassuntivo**  
e devono essere maggiori di zero gli importi del totale entrate dell'esercizio– accertamenti e del totale spese dell'esercizio – impegni
- **tutte le voci del prospetto degli equilibri**
- **tutte le voci dell'allegato a) Risultato di amministrazione**

## *CONTROLLI BLOCCANTI*

**Con riferimento alle tabelle dei parametri ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario:**

- **se l'ente ha indicato SI, considerandosi in condizioni strutturalmente deficitarie, devono essere impostati a «SI» almeno la metà dei parametri obiettivi**
- **devono essere valorizzati tutti i parametri**

## *CONTROLLI NON BLOCCANTI*

**I controlli non bloccanti consentono l'acquisizione del documento contabile e la relativa protocollazione ma vengono segnalati agli enti interessati**

## ***CONTROLLI NON BLOCCANTI***

**I controlli di coerenza:**  
**verificano la congruenza degli importi presenti nei prospetti dello stesso documento contabile.**

**Dal rendiconto 2021 saranno effettuati anche tra schemi di bilancio e DCA sono applicati**

- **al rendiconto di gestione**
- **al bilancio di previsione a partire da quello 2021-2023**
- **saranno a breve applicati al bilancio consolidato**
- **non sono ancora applicati ai DCA e agli IND**

## **CONTROLLI DI COERENZA TRA SDB E DCA**

**i nuovi controlli NON BLOCCANTI, introdotti a partire dal Rendiconto 2021, verificano la coerenza fra quanto trasmesso dall'ente negli Schemi di Bilancio e Dati Contabili Analitici.**

**In una prima fase i controlli verificheranno la coerenza fra quanto indicato:**

- nei DCA finanziari di rendiconto e nei totali per titoli di entrata per gli SDB**
- nei DCA finanziari di rendiconto e i totali per programmi di spesa per gli SDB**
- nei DCA finanziari di rendiconto e i totali per titoli di spesa per gli SDB**

## *CONTROLLI NON BLOCCANTI*

### **I controlli di coerenza per lo SP e il CE:**

- **Il totale del passivo deve coincidere con il totale dell'attivo del prospetto Attivo Patrimoniale**
- **Il risultato economico dell'esercizio del CE deve coincidere con il Risultato economico dell'esercizio dello SP**

## ***CONTROLLI NON BLOCCANTI***

**I controlli non bloccanti, consentono l'acquisizione del documento contabile e la relativa protocollazione e sono comunicati agli enti interessati.  
Sono non bloccanti**

### **➤ *Controlli Formali di Validità***

- ***Bilancio di previsione: fino al 2021-2023 per tutti gli schemi di bilancio, DCA, piano degli indicatori e budget economico di Previsione;***
- ***Budget economico, Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato;***
- ***Rendiconto: del 2016 e 2017 per Schemi di Bilancio, Dati contabili analitici e Piano degli Indicatori; per gli Allegati a/1, a/2, a/3 dalla loro istituzione;***

## **CONTROLLI NON BLOCCANTI**

**I controlli non bloccanti, consentono l'acquisizione del documento contabile e la relativa protocollazione e sono comunicati agli enti interessati. Sono non bloccanti:**

### **➤ Controlli di *Quadratura***

- *Bilancio di previsione: fino al 2021-2023 per tutti gli schemi di bilancio, DCA, piano degli indicatori;*
- *Budget economico, Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato;*
- *Rendiconto 2016 e 2017 per Schemi di Bilancio, Dati contabili analitici e Piano degli Indicatori, per gli Allegati a/1, a/2, a/3 dalla loro istituzione*

### **➤ Controlli di Coerenza**

- *Rendiconto: dal 2018 tra i quadri di riferimento degli Schemi di Bilancio a decorrere;*
- *Bilancio di previsione: dal 2021 tra i quadri di riferimento degli Schemi di Bilancio.*

## *CONTROLLI NON BLOCCANTI*

**Non tutti i controlli di coerenza sono stati codificati all'interno della tassonomia come ad esempio i controlli tra le voci del CE e dello SP e quelli applicati al bilancio di previsione per il quale è necessario effettuare un confronto tra più prospetti dello stesso esercizio in uno schema di bilancio che è almeno triennale**

*Differenza tra i controlli inseriti nella tassonomia e i controlli custom*

## *CONTROLLI DI COERENZA*

La maggior parte dei controlli di coerenza stabiliti per il Rendiconto è stata codificata all'interno della tassonomia in apposite strutture di calcolo

Sono invece eseguiti attraverso l'esecuzione di apposite procedure custom:

- i controlli che, fra gli elementi di confronto coinvolti, ne hanno almeno uno derivante da un algoritmo di calcolo: la verifica del rispetto delle uguaglianze richieste.
- i controlli fra le voci del Conto economico e dello Stato Patrimoniale Attivo e Passivo.
- i controlli di coerenza del Bilancio di previsione a partire dal 2021-2023.

## ***DIFFERENZA TRA PROCEDURE CUSTOM E PROCEDURE IN TASSONOMIA***

- **Le procedure in tassonomia sono dei controlli inseriti in tassonomia**, che vengono messi a disposizione agli enti nel momento in cui viene pubblicata la stessa tassonomia, ovvero gli enti in fase di compilazione di un'istanza, attraverso l'utilizzo di prodotti appositi, possono validarla ed avere il risultato dei controlli prima di caricare il documento sull'applicativo **BILANCI ARMONIZZATI**.
- **Le procedure custom**, sono dei controlli dell'istanza più complessi per i quali, non essendo possibile inserirli in tassonomia per la loro natura, è stato sviluppato all'interno dell'applicativo un componente che effettua tali controlli, e ciò comporta che per avere il risultato di tale validazione l'istanza va caricata sull'applicativo.

Si ricorda che, oltre alla tassonomia viene pubblicato anche un documento dove vengono indicati tutti i controlli che l'applicativo effettua anche quelli custom quindi anche non avendo la possibilità di aver il risultato prima di caricare l'istanza si può consultare tale documento per compilarla in maniera corretta.

Inoltre l'applicativo **BILANCI ARMONIZZATI** permette di caricare l'istanza anche per inviare documenti contabili di preconsuntivo o non ancora approvati, che possono costituire una prova dei controlli della BDAP, ai fini degli invii successivi.

## ***ESEMPI DI ERRORE***

### **➤ Esempi di importi che devono essere = 0 oppure positivi:**

- **Fondo iniziale di cassa**
- **Residui presunti**
- **Utilizzo avanzo di amministrazione**
- **Previsioni di cassa**
- **Previsioni di competenza**

### **➤ Esempi di importi che possono assumere valori negativi:**

- **Equilibrio i parte corrente**
- **Equilibrio di parte capitale**
- **Equilibrio di bilancio**
- **Equilibrio complessivo**
- **Totale parte disponibile E)**

## *UTILIZZO DATI ACQUISITI DALLA BDAP*

Diverse disposizioni legislative fanno riferimento alla **qualità** e alla **tempestività** dei dati acquisiti dalla BDAP quali condizioni **necessarie per accedere ad esempio a finanziamenti o contributi ...**

## *UTILIZZO DATI ACQUISITI DALLA BDAP – SANZIONI -*

### **Art.161, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000:**

Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, **in caso di mancato invio**, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla BDAP di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, **sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.**

## *UTILIZZO DATI ACQUISITI DALLA BDAP – SANZIONI -*

### **Art. 9, comma 1 quinquies, del d.l. n. 113/2016**

In caso di mancato rispetto dei termini previsti **per l'approvazione** dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione **per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.**

*UTILIZZO DATI ACQUISITI DALLA BDAP – SANZIONI -*

- ❑ Ad oggi non sono previste sanzioni per gli organismi e gli enti strumentali**
- ❑ Ad oggi non è ancora stato previsto l'obbligo di invio alla BDAP del rendiconto consolidato**

*UTILIZZO DATI ACQUISITI DALLA BDAP*

**Lo schema di bilancio inviato alla BDAP  
deve corrispondere allo schema di bilancio  
approvato**

**Deve altresì corrispondere allo schema di  
bilancio pubblicato sul sito istituzionale dell'ente**

## *CORREZIONE DEGLI ERRORI*

**L'invio dei dati contabili alla BDAP con lo stato di approvazione «GIUNTA» è consentito più volte senza necessità di motivazioni**

**Il sistema memorizza tutti gli invii ma considera solo l'ultimo**

## *CORREZIONE DEGLI ERRORI*

**L'invio dei dati contabili alla BDAP con lo stato di approvazione «CONSIGLIO» è consentito più volte ma necessita di chiare motivazioni**

**Il sistema memorizza tutti gli invii ma considera solo l'ultimo**

## *CORREZIONE DEGLI ERRORI*

**E' possibile, per il rendiconto di gestione, inviare lo schema di bilancio indicando lo stato di approvazione: «preconsuntivo»**

## *CORREZIONE DEGLI ERRORI*

**E' necessario esaminare e risolvere  
correttamente le criticità segnalate dal  
sistema BDAP**

## *EVOLUZIONE DEI CONTROLLI*

Nell'ambito dei controlli formali di validità bloccanti, **a partire dal rendiconto 2018**, sono stati introdotti i seguenti controlli riguardanti le codifiche della transazione elementare nei dati contabili analitici:

- entrate e spese ricorrenti
- transazioni riguardanti la UE
- perimetro sanitario e non sanitario (solo per le Regioni a statuto ordinario e per la Regione Sicilia)
- la presenza di almeno una voce del PDCI con l'importo degli Accertamenti maggiore di zero
- la presenza di almeno una voce del PDCI con l'importo dell'Impegnato c/competenza (I) maggiore di zero

**Analoghi controlli saranno estesi al Bilancio di previsione**

## *EVOLUZIONE DEI CONTROLLI*

Nell'ambito dei controlli formali di validità bloccanti, **a partire dal rendiconto 2018**, sono stati introdotti i seguenti controlli riguardanti il piano degli indicatori volti a verificare se, nel quadro

RND a (indicatori sintetici) sia presente **almeno un valore maggiore di zero**

RND b (indicatori analitici) siano valorizzate tutte le voci relative al **TOTALE ENTRATE** e il valore relativo agli Accertamenti/Totale accertamenti sia maggiore di zero

RND c (indicatori analitici) sia presente **almeno un valore maggiore di zero**

RND d (indicatori analitici) sia presente almeno **un valore maggiore di zero**

## ***EVOLUZIONE DEI CONTROLLI***

**Gradualmente saranno introdotti i controlli:**

- ✓ Bloccanti di validità per l'economico patrimoniale**
- ✓ Inizialmente non bloccanti e successivamente bloccanti sul bilancio consolidato**

## *EVOLUZIONE DEI CONTROLLI*

**Gradualmente sarà introdotto il controllo della:**

- ✓ **coerenza** tra documenti contabili trasmessi **in esercizi differenti**
- ✓ **coerenza tra documenti contabili tra loro correlati** ad esempio:
  - tra il **Bilancio di Previsione** ed il **Rendiconto di gestione**
  - tra il **Bilancio di Previsione** ed il relativo **Piano degli Indicatori**
  - tra i **DCA finanziari** e **gli schemi di bilancio**
- ✓ **coerenza sul bilancio consolidato**

***NUOVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER GLI ENTI LOCALI  
FINO A 5.000 ABITANTI***

**Il DM del 10 novembre 2020 concernente le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale da allegare al rendiconto degli enti locali, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che rinviano la contabilità economico patrimoniale abroga e sostituisce il previgente DM dell'11 novembre 2019 e introduce, con l'allegato A, alcune modifiche sulle modalità semplificate di elaborazione della situazione patrimoniale.**

**L'allegato A inoltre:**

- introduce nuovi adempimenti per i comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, che intendono esercitare la facoltà concessa *sine die* dall'art. 232 comma 2 del TUEL**
- Anticipa i nuovi controlli che effettuerà il sistema BDAP, a partire dal rendiconto 2020**

***NUOVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER GLI ENTI LOCALI  
FINO A 5.000 ABITANTI***

I comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti che intendono esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art. 232 comma 2 **devono esercitare tale facoltà con una delibera** che deve essere inviata alla BDAP

l'invio di tale delibera **viene recepita dal sistema BDAP anche come esercizio della facoltà, di cui all'art. 233-bis comma 3 del TUEL**, di non redigere il bilancio consolidato in quanto non avendo tenuto la CEP sono impossibilitati a redigere il bilancio consolidato

***NUOVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER GLI ENTI LOCALI  
FINO A 5.000 ABITANTI***

gli enti che hanno già deliberato la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale, ad esempio con riferimento all'esercizio 2019, possono inviare tale delibera ma dovranno comunque indicare, in occasione dell'invio alla BDAP, il **2020 quale inizio esercizio di validità**

i comuni che inviano alla BDAP la delibera, per esercitare la facoltà di cui all'art. 232 comma 2 del TUEL, **non saranno tenuti ad inviare ulteriori delibere negli anni successivi**

gli enti che decidono di tenere la contabilità economico patrimoniale di cui all'art 232 comma 1, con chiaro riferimento all'esercizio dal quale intendono iniziare a tenere la CEP, dovranno inviare al sistema BDAP la nuova **delibera** indicando l'esercizio di validità

***NUOVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER GLI ENTI LOCALI  
FINO A 5.000 ABITANTI***

Anche i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni, compresa la fusione per incorporazione, aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti possono esercitare la facoltà di cui all'art. 232 comma 2 del TUEL, in virtù della legge 7 aprile 2014 n. 56 art 1 comma 118

Il sistema BDAP verifica la popolazione dell'ente con riferimento all'articolo 156, comma 2 del TUEL

*NUOVI ADEMPIMENTI PREVISTI PER GLI ENTI LOCALI  
FINO A 5.000 ABITANTI*

i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono non redigere il bilancio consolidato, in virtù all'art. 233-bis comma 3

anche l'esercizio di tale facoltà deve essere deliberato e la **delibera** deve essere inviata alla BDAP

## ***ADEMPIMENTI PREVISTI PER TUTTI GLI ENTI***

La disciplina armonizzata prevede la possibilità, **per tutti gli enti**, di non redigere il bilancio consolidato

**nel punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato**

Gli enti che, a seguito di verifica, si trovano nelle condizioni previste dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (punto 3.1), per evitare di essere considerati inadempienti, devono inviare alla BDAP la **delibera** con la quale dichiarano di non procedere alla redazione del bilancio consolidato indicando l'esercizio di riferimento

## *ADEMPIMENTI PREVISTI PER TUTTI GLI ENTI*

In tal caso la delibera è riferita al solo esercizio per il quale sono state verificate le condizioni previste dal principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (punto 3.1) e pertanto ha validità annuale

*Ringrazio per l'attenzione*

*dott.ssa Paola Mariani*

**Formazione ANCI Liguria**  
per i Comuni

---

## ***13° D.M. DI AGGIORNAMENTO AL D.LGS. 118/2011***

***(1 SETTEMBRE 2021)***

***Dott.ssa Paola Mariani***





*Le modifiche al principio contabile generale n.16*

## *LE MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE N.16*

Il principio contabile generale n. 16 (allegato n. 1 al d.lgs. n. 118 del 2011) è stato aggiornato al fine di eliminare una duplicazione dal calcolo del margine corrente destinato al finanziamento degli investimenti

## *LE MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE N.16*

L'aggiornamento integra l'affermazione della determinazione al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione con l'espressione «destinato al finanziamento delle spese correnti ricorrenti e del rimborso dei prestiti, comprese le spese finanziate con la quota libera del risultato di amministrazione ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio (dalla nettizzazione sono escluse le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità)»

## *LE MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE N.16*

Integra inoltre il richiamo alle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti con la previsione che il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione **deve** essere riportato nella relazione al rendiconto

## *LE MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE N.16*

Il DM 1 settembre 2021 per consentire agli enti di poter tenere conto dell'aggiornamento con effetto precedente alla prevista vigenza prevede che l'applicazione degli aggiornamenti di cui al comma 1, lettera c) del DM in parola può essere anticipata rappresentando le modalità di determinazione del margine corrente nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto



*Le modifiche al principio applicato concernente  
la Programmazione*



*LE MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE N.16*

L'aggiornamento in particolare integra l'espressione:  
**riguardante i crediti che in contabilità finanziaria sono stati accertati con imputazione agli esercizi successivi concernenti il titolo 5 e derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3**

## *LE MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE N.16*

Di conseguenza viene aggiornato l'allegato c) al rendiconto, concernente **la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorre dal rendiconto 2021**, per dare evidenza che i crediti accertati in contabilità finanziaria con imputazione agli esercizi successivi consentono di dimostrare la composizione del fondo svalutazione crediti accantonato nelle scritture di contabilità economico patrimoniale

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'\* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

<b>COMPOSIZIONE CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO <b>TITOLI DA 1 A 5</b>	<i>(g)</i>	<i>(h)</i>
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	<i>(i)</i>	<i>(l)</i>
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE <i>(m)</i>		
<p style="text-align: right;"><b>TOTALE</b></p>		

## *LE MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE N.16*

Per maggior chiarezza il DM aggiorna anche l'appendice tecnica del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria con un esempio specifico sulla contabilizzazione della rateizzazione dei crediti



*Le modifiche al principio applicato concernente  
la Contabilità Finanziaria*

## ***LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA***

### **Gli aggiornamenti al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria:**

- precisano le modalità di applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata ai residui attivi che sono stati oggetto di rateizzazione
- adeguano la disciplina riguardante la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità degli enti locali all'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106
- eliminano una duplicazione nel calcolo del margine corrente destinato al finanziamento degli investimenti in linea con l'aggiornamento del principio generale n. 16
- chiariscono che l'accertamento delle entrate per riscossione di crediti è effettuato a seguito dell'effettiva erogazione del prestito concesso dall'ente
- inseriscono nell'Appendice tecnica l'indice degli esempi che vi sono riportati
- inseriscono nell'Appendice tecnica un nuovo esempio, il n. 14, concernente la rateizzazione dei crediti tributari

## ***LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA***

L'aggiornamento integra il paragrafo 3.5 con l'integrazione del seguente periodo: «La rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determina **la cancellazione del residuo attivo** dalle scritture della contabilità finanziaria e **l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione.** Tali registrazioni **possono** essere effettuate nel corso del riaccertamento ordinario dei residui.

La rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, **deve risultare da atti formali.**»

*LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE  
LA CONTABILITÀ FINANZIARIA*

Sono aggiornate le modalità di contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità facendo esplicito riferimento all'articolo 52, comma 1-ter del DL 25 maggio 2021 n.73 convertito con modificazioni nella Legge 23 luglio 2021 n.106 con immediata applicazione

*LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE  
LA CONTABILITÀ FINANZIARIA*

già nel bilancio 2021/2023 pertanto risulta necessario eliminare l'applicazione della quota di avanzo derivante dal Fal, in parte entrata, e il relativo accantonamento, in parte spesa.

La copertura della quota di rimborso capitale del 2021 deve essere reperire tra le risorse correnti



***LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE  
LA CONTABILITÀ FINANZIARIA***

L'eventuale disavanzo generatosi nel 2019 potrà essere ripianato in 10 anni e potrebbe risultare necessario incrementare la quota annuale già iscritta a legislazione previgente, reperendo altre risorse correnti da parte degli enti che non sono stati beneficiari del contributo previsto dal medesimo articolo 52, comma 1 (quelli che hanno avuto un peggioramento del disavanzo nel 2019 rispetto a quello precedente, per effetto del Fal, a condizione che lo stesso sia superiore al 10 per cento delle entrate correnti rendiconto 2019 – ripartito con Dm 10 agosto 2021)

## ***LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA***

**In sede di rendiconto 2021** la quota accantonata del risultato di amministrazione relativa al Fal **viene ridotta in misura pari alla quota del fondo rimborsata nel 2021.**

Per evitare che l'importo liberato venga assorbito, nel caso degli enti in disavanzo, proprio da quest'ultimo, la norma consente di iscriverlo in un'apposita quota (utilizzo fondo anticipazione di liquidità), che viene successivamente iscritta in entrata nel bilancio 2022, utile per il rimborso della **quota capitale annuale** (e degli interessi) **e la quota annuale di ripiano del disavanzo da Fal** (se presente).

**La quota di avanzo** non può essere utilizzata per finanziare il rimborso annuale (che come ribadito dalla Corte può avvenire solo con risorse correnti dell'esercizio), ma **ha natura di entrata libera**, potendo così concorrere, ad esempio, al finanziamento della quota annuale di ripiano del disavanzo da Fal.

**Tutto ciò solo per l'esercizio 2022 e non per le altre annualità del bilancio in quanto l'avanzo di amministrazione può essere applicato solo al primo esercizio.**

Per i successivi esercizi l'ente dovrà prevedere risorse correnti per coprire sia la quota di rimborso annuale sia la quota di ripiano del disavanzo.

## ***LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA***

In linea con l'aggiornamento del principio contabile generale n. 16 viene aggiornato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria riguardante la disciplina del margine corrente in particolare la disciplina del calcolo della media dei saldi di parte corrente **per precisare che dalla prevista nettizzazione non devono essere considerate le spese correnti non ricorrenti nonché il fondo anticipazione di liquidità**

Viene inoltre precisato che **il dettaglio delle spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione **deve essere riportato nella relazione al rendiconto****



*LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE  
LA CONTABILITÀ FINANZIARIA*

L'aggiornamento ha richiesto anche  
l'aggiornamento del prospetto concernente  
la verifica degli equilibri

## EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per le Regioni)\*

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario</b>		
<b>A/1) Risultato di competenza di parte corrente</b>		-
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti <b>ricorrenti</b> e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	-
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziare nel bilancio dell'esercizio N <sup>(11)</sup>	(-)	
- Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)' <sup>(12)</sup>	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie <sup>(13)</sup>	(-)	
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		-
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali</b>		
<b>A/1) Risultato di competenza di parte corrente</b>		-
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti <b>ricorrenti</b> e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	-
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N <sup>(11)</sup>	(-)	-
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)' <sup>(12)</sup>	(-)	-
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio <sup>(13)</sup>	(-)	-
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		-

## VERIFICA EQUILIBRI (solo per gli Enti locali)

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		-
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti <b>ricorrenti</b> e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	-
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N <sup>(1)</sup>	(-)	-
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)' <sup>(2)</sup>	(-)	-
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio <sup>(3)</sup>	(-)	-
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		-

*LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE  
LA CONTABILITÀ FINANZIARIA*

al paragrafo 5.5 dopo le parole “L’ente erogatore del finanziamento accerta le entrate per riscossione di crediti” sono inserite le seguenti “**a seguito dell’effettiva erogazione del prestito**”;

# ***LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA***

Da ultimo il principio contabile concernente la contabilità finanziaria è integrato  
dall'elenco degli esempi riportati nell'appendice tecnica:

Esempio n.1 - Registrazione di spese di investimento finanziate con forme di finanziamento flessibili,

Esempio n. 2 - Costituzione ed utilizzo del fondo pluriennale vincolato,

Esempio n. 3/a –Realizzazione di un'opera con il contributo di due amministrazioni pubbliche,

Esempio n. 3/b –Realizzazione di un'opera con il contributo della Regione ad un ente locale,

Esempio n. 4 – Accertamento proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada,

Esempio n. 5 – Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità,

Esempio n. 6 – Relazione tra il bilancio di previsione, il riaccertamento straordinario dei residui e il fondo pluriennale vincolato,

Esempio 7 - Scritture riguardanti l'escussione di garanzie,

Esempio 8 - Scritture riguardanti un prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti Spa,

Esempio 9/a - Scritture riguardanti un "Prestito Investimenti Fondi Europei" della Cassa depositi e prestiti Spa concesso dopo l'assegnazione dei contributi UE da parte della regione,

Esempio 9/b - Scritture riguardanti un "Prestito Investimenti Fondi Europei" della Cassa depositi e prestiti Spa concesso prima dell'assegnazione dei contributi UE da parte della regione,

Esempio 10 – La compilazione del prospetto di cui all'allegato n. 8/1 al presente decreto, concernente le variazioni di bilancio,

Esempio 11 - Scritture riguardanti i pagamenti non andati a buon fine,

Esempio 12 - Scritture riguardanti i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti (SEPA Direct Debit),

Esempio n. 13 - Verifica ripiano del disavanzo,

Esempio n. 14 - La rateizzazione di crediti tributari.



*Le modifiche al principio applicato concernente  
la Contabilità Economico Patrimoniale*

## ***LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE***

i corposi aggiornamenti del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale **previsti dall'art 4 del DM 1 settembre 2021** rispondono all'obiettivo prioritario di riordinare le modalità di integrazione tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico patrimoniale

Gli aggiornamenti sono frutto di un intenso e pregevole lavoro del gruppo di lavoro sulla CEP costituito in seno alla Commissione ARCONET

Gli aggiornamenti previsti dall'articolo 4 del DM in parola **avranno effetto a partire dal rendiconto della gestione 2021**

*LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE  
LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE*

è stato precisato che l'accertamento delle entrate del titolo 6 "accensione di prestiti" e derivanti dalla riduzione di depositi bancari **non** determina la registrazione di crediti dell'ente nelle scritture della contabilità economico patrimoniale e che l'impegno delle spese riguardanti le concessioni di crediti e l'incremento dei depositi bancari **non** determina la registrazione di debiti dell'ente

*LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE  
LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE*

È stato ribadito senza lasciare spazi di discrezionalità che la riduzione di depositi bancari è rilevata in corrispondenza agli incassi per Prelievi da depositi bancari e l'incremento dei depositi bancari è rilevato in corrispondenza ai pagamenti per Versamenti da depositi bancari

## ***LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE***

**Gli incentivi tecnici per il personale non determinano la formazione di ricavi o di costi.**

Con riferimento all'attività rilevante ai fini Iva, **il debito Iva nei confronti dell'Erario non è compreso nei ricavi**, sarà pertanto da scorporare dal totale dei proventi o ricavi dei servizi commerciali.

In attesa dell'emissione della fattura, **non possono** essere registrati il debito per l'Iva e il credito nei confronti degli utenti, e la voce di contropartita dei ricavi, registrati al netto di Iva, sarà costituita dalle «Fatture da emettere».

Le procedure informatiche dell'ente dovranno consentire, in automatico ed extra contabilmente, di separare l'Iva dall'importo dell'entrata registrata nella contabilità finanziaria al lordo di Iva e di contabilizzarla solo a seguito dell'emissione della fattura.

*LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE  
LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE*

Per gli accantonamenti ai fondi oneri e rischi futuri è ammessa la non corrispondenza tra il dato della contabilità finanziaria e quello della contabilità economico patrimoniale

Le imposte di scopo sono imputate economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati

*LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE  
LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE*

È stato precisato, **su invito della Corte dei conti**, che l'esposizione debitoria derivante dalle anticipazioni di liquidità è compresa tra i debiti di finanziamento e **prevedere che il Fondo anticipazioni di liquidità accantonato in contabilità finanziaria non riguarda la contabilità economico patrimoniale**

*LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE  
LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE*

**Gli accertamenti derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3 relativi a entrate di competenza economica di esercizi precedenti **non** determinano la formazione di ricavi/proventi negli esercizi di imputazione delle entrate rateizzate.**

**La rateizzazione dei crediti non incide sulla competenza economica dei relativi ricavi/proventi**

*Per le rateizzazioni concesse in passato, gli accertamenti imputati all'esercizio in corso non determinano la formazione di ricavi e di nuovi crediti.*

*LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE  
LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE*

Nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione di una entrata deve essere **cancellato il residuo attivo dalle scritture contabili e l'accertamento del credito** deve essere imputato agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione.

È possibile effettuare tali registrazioni nel corso del riaccertamento ordinario dei residui.

E' tuttavia necessario che la rateizzazione delle entrate, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente, risulti da atti formali.

## *LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE*

Il nuovo esempio chiarisce che:

- Si riduce l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione in relazione alla cancellazione del residuo
- se i crediti accertati sono garantiti da polizza fideiussoria non è obbligatorio effettuare l'accantonamento al FCDE
- l'operazione di rateizzazione **non determina registrazioni contabili in contabilità economico patrimoniale** nelle cui scritture resta confermato il credito iniziale

*LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE  
LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE*

Con riferimento al fondo svalutazione crediti è stato precisato che l'accantonamento deve essere almeno pari all'importo necessario a rendere la quota del Fondo svalutazione crediti, riguardante i crediti considerati ai fini del calcolo del FCDE, pari all'importo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

## ***LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE***

L'accantonamento al fondo anticipazione liquidità (Fal) e l'accantonamento al fondo perdite società, con riferimento esclusivamente alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, non deve influenzare il risultato economico di esercizio .

La contabilizzazione delle donazioni ed acquisizioni gratuite sono considerate a tutti gli effetti «**contributi agli investimenti**», da riscontare se si riferiscono all'acquisizione a patrimonio di beni destinati ad essere ammortizzati o comunque inventariati.

Per le immobilizzazioni finanziarie è confermato l'obbligo di valutare le partecipazioni in società controllate e partecipate con il metodo del patrimonio netto.

La valutazione al costo è consentita solo in caso di impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto della partecipata dell'esercizio in corso o precedente.

**In ogni caso, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si conferma il criterio del patrimonio netto, con la rilevazione delle eventuali differenze da consolidamento, nel caso in cui la partecipazione, in sede di rendiconto, sia stata valutata con il criterio del costo.**

*LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE  
LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE*

Un rilevante aggiornamento ha inteso rendere più chiare e ordinate le voci dello Stato patrimoniale riguardanti il Patrimonio netto individuando le voci che possono assumere valore negativo

A tal fine è stato previsto l'utilizzo della nuova voce "Riserve negative per beni indisponibili"

## *LE MODIFICHE AL PATRIMONIO NETTO*

**A partire dal rendiconto 2021**

il patrimonio netto sarà articolato in cinque sezioni:

- fondo di dotazione
- riserve
- risultato economico dell'esercizio
- risultati economici di esercizi precedenti
- riserve negative per beni indisponibili (nuova voce)**

**Allegato n.10 - Rendiconto della gestione**

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00
II	Riserve	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	0,00
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00
f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	0,00
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## LE MODIFICHE AL PATRIMONIO NETTO

Il Fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del Patrimonio Netto e può assumere solo valore maggiore o uguale a zero, mai negativo.

L'ente potrà incrementarne il valore, mediante apposita delibera del Consiglio che può non essere quella del rendiconto.

Le riserve, che non potranno mai avere valore negativo, si distinguono in disponibili e indisponibili.

Le riserve disponibili costituiscono la parte del patrimonio netto che in caso di perdita, è utilizzabile per la copertura a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio

Sono inoltre utilizzabili anche per dare copertura alle voci negative del patrimonio netto prioritariamente alle riserve negative per beni indisponibili» salvo quanto previsto per le riserve da permessi di costruire

Le riserve disponibili sono suddivise in:

- riserve di capitale formatesi a seguito della rivalutazione dei beni;
- riserve da permessi di costruire di importo pari alle entrate da permessi di costruire che non sono state destinate al finanziamento delle spese correnti e di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile;
- altre riserve disponibili previste dallo statuto e/o derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente.

## *LE MODIFICHE AL PATRIMONIO NETTO*

Le riserve indisponibili rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite.

Sono rappresentate da:

- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali;
- altre riserve indisponibili.

## *LE MODIFICHE AL PATRIMONIO NETTO*

Nella voce risultato economico dell'esercizio, che può assumere valore positivo o negativo, si iscrive il risultato dell'esercizio che emerge dal conto economico.

Il Consiglio dell'ente destina il risultato economico positivo al fondo di dotazione o alle «altre riserve disponibili», dopo avere dato copertura, in primo luogo, alle riserve negative per beni indisponibili e solo dopo alla voce Risultati economici di esercizi precedenti, se negativa.

## *LE MODIFICHE AL PATRIMONIO NETTO*

In caso di risultato economico negativo l'amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa nella relazione sulla gestione sulle cause che hanno determinato la formazione della perdita, distinguendo i casi in cui il risultato negativo sia stato determinato dall'erogazione di contributi agli investimenti finanziati da debito, erogati per favorire la realizzazione di infrastrutture nel territorio.

Questa informativa può essere estesa ai risultati economici negativi di esercizi precedenti.

Sempre nella relazione, l'amministrazione deve dare informativa sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio. In particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili, riducendo la voce Risultati economici di esercizi precedenti, se positiva, e, successivamente, le riserve disponibili positive.

## *LE MODIFICHE AL PATRIMONIO NETTO*

Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte residuale è rinviata agli esercizi successivi, al fine di assicurarne la copertura.

Rappresentano una novità dell'aggiornamento sia la possibilità di "giustificare" il risultato negativo di esercizio con l'erogazione di contributi agli investimenti (componenti negativi di esercizio) sia l'eliminazione della previsione che imponeva la copertura delle perdite con ricavi futuri.

Nella voce Risultati economici di esercizi precedenti si iscrivono sia i risultati economici positivi (che con delibera consiliare non sono stati accantonati nelle riserve o portati ad incremento del fondo di dotazione), sia le perdite non ripianate.

## *LE MODIFICHE AL PATRIMONIO NETTO*

Alla copertura del valore negativo dei «Risultati economici di esercizi precedenti» si provvede solo dopo aver dato copertura alle «riserve negative per beni indisponibili», utilizzando i risultati economici positivi e le riduzioni delle riserve indisponibili derivanti dalla diminuzione di attività patrimoniali riguardanti beni indisponibili (ad esempio per ammortamento o a seguito del passaggio del bene al patrimonio disponibile).

La nuova voce «riserve negative per beni indisponibili» può assumere solo valore negativo è utilizzata quando la voce «risultati economici di esercizi precedenti» e le riserve disponibili non risultano capienti per consentire la costituzione o l'incremento delle riserve indisponibili.

Data la sua particolare funzione, non potrà mai assumere un valore superiore, in termini assoluti, all'importo complessivo delle riserve indisponibili.

## LE MODIFICHE AL PATRIMONIO NETTO

La «riserva permessi da costruire» non comprenderà più i permessi di costruire che hanno finanziato le opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile che sono da iscrivere tra le «riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali».

## *LE MODIFICHE AL PATRIMONIO NETTO*

I debiti da finanziamento comprendono l'esposizione debitoria derivante dalle anticipazioni di liquidità finanziate dal Dl 35/2013, 34/2020 e di ulteriori provvedimenti legislativi e non comprendono, invece, il debito delle regioni per le somme anticipate dalla Tesoreria dello Stato per la sanità in attesa dell'adozione della regolazione contabile.

Quest'ultimo è infatti da registrare alla voce D5 "Altri debiti", lettera d)."

## *APPENDICE TECNICA*

Nell'Appendice tecnica è stato inserito l'indice degli esempi che vi sono riportati come per l'appendice del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Sono stati inoltre adeguati gli esempi, già presenti nell'Appendice tecnica, agli aggiornamenti riguardanti la registrazione dei debiti e dei crediti finanziari (gli esempi n. 7, n. 8 e n. 14) e sono stati previsti nuovi esempi, dal n. 15 al n. 21, per spiegare i nuovi aggiornamenti del principio contabile applicato

## *APPENDICE TECNICA*

Tra i nuovi esempi di particolare importanza è la rappresentazione del corretto trattamento contabile da riservare ai contributi in conto investimenti (dal punto di vista dell'ente beneficiario e di quello erogante).

Altri importanti e utili esempi intendono accompagnare nel processo di sistemazione del patrimonio netto al 31 dicembre 2021 considerato che richiederà aggiornamenti del software, ma anche ricerche storiche sulle fonti di finanziamento delle opere indisponibili e sulla composizione attuale di riserve e del fondo di dotazione

# Aggiornata l'appendice con la modifica di alcuni esempi di contabilizzazione già presenti e l'introduzione di nuovi esempi per chiarire i nuovi aggiornamenti

108

## VIGENTE APPENDICE TECNICA

- Esempio 1) Acquisto dell'immobilizzazione da terze economie,
- Esempio 2) Realizzazione dell'immobilizzazione ad opera di terzi,
- Esempio 3) Realizzazione dell'immobilizzazione in economia,
- Esempio 4) Contributi agli investimenti finalizzati all'acquisizione di un'immobilizzazione realizzata da terzi,
- Esempio 5) - Scritture riguardanti le partite di giro: il pagamento di stipendi al personale,
- Esempio 6) - Scritture riguardanti la riqualificazione e valorizzazione di un immobile di proprietà di più enti,
- Esempio 7) - Scritture riguardanti l'escussione di garanzie,
- Esempio 8) - Scritture riguardanti un prestito ordinario della Cassa depositi e prestiti Spa,
- Esempio 9) - Scritture relative al fondo economale,
- Esempio 10) - Contrazione debito bullet con relativo derivato bullet/amortizing e successiva estinzione anticipata dell'operazione,
- Esempio 11) Acquisto di beni nell'ambito di attività istituzionale (non commerciale),
- Esempio 12) Reverse charge,
- Esempio 13) scritture riguardanti le partecipazioni in enti strumentali senza titoli partecipativi
- Esempio 14) Prima iscrizione nel patrimonio netto delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali,
- Esempio 15) scritture riguardanti debiti finanziari a carico di altre amministrazioni,
- Esempio 16) Prima iscrizione nel patrimonio netto delle voci "risultati economici di esercizi precedenti" e "riserve negative per beni indisponibili" e verifica "riserve da permessi da costruire,
- Esempio 17) Conferimenti al patrimonio netto dell'ente da altre PA,
- Esempio 18) Donazione da privati,
- Esempio 19) La contabilizzazione dei permessi di costruire,
- Esempio 20) Prima applicazione dell'aggiornamento del paragrafo 3 riguardante la registrazione dei debiti finanziari e della concessione dei crediti,
- Esempio 21) Le scritture di assestamento.

*LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE  
LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE*

È stato solo precisato che la matrice di correlazione pubblicata nel sito Arconet costituisce un prezioso strumento di riferimento ma non è obbligatoria

Pertanto è possibile derogare alla matrice per garantire il rispetto del principio della contabilità economico patrimoniale



*Le modifiche al principio applicato concernente  
Il bilancio consolidato*

*LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE  
IL BILANCIO CONSOLIDATO*

Gli aggiornamenti riguardanti il principio applicato concernente il bilancio consolidato hanno l'obiettivo di chiarire le modalità di determinazione delle quote di pertinenza di terzi e adeguare gli esempi dell'Appendice tecnica alle modifiche dello schema dello Stato patrimoniale previste nell'allegato 4/3 concernente il principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale

## *LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO*

Nel caso di applicazione del metodo integrale, **in presenza di partecipazioni non totalitarie**, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella **della capogruppo del gruppo**.

**A tal fine, alle voci del patrimonio netto e al risultato dell'esercizio di ciascun ente o società controllati con partecipazioni non totalitarie si applicano le percentuali che identificano le quote di pertinenza di terzi, tenendo conto delle rettifiche di consolidamento.**

*LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE  
IL BILANCIO CONSOLIDATO*

L'articolo 6 del DM aggiorna il piano dei conti integrato (allegato n. 6 al d.lgs. n. 118/2011) per adeguarlo alle modifiche dello Stato patrimoniale

Gli aggiornamenti riguardanti le voci del Patrimonio netto con vigenza riferita al 31 dicembre 2021 nell'ambito delle scritture di assestamento 2021 per quanto riguarda l'introduzione delle nuove voci e con vigenza dal 1 gennaio 2022 per i raccordi

***LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE  
IL BILANCIO CONSOLIDATO***

L'articolo 7 del DM aggiorna gli schemi di bilancio e in particolare nello schema di bilancio di previsione (allegato n. 9 al d.lgs. n. 118/2011) :

- la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto con vigenza dal bilancio di previsione 2023- 2025
- una formula nell'allegato a/2 per recuperare un refuso con vigenza dal bilancio di previsione 2022-2024

## *LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO*

L'articolo 7 del DM aggiorna gli schemi di bilancio e in particolare nello schema di rendiconto di gestione (allegato n. 10 al d.lgs. n. 118/2011) con **decorrenza dal 2021**:

- il prospetto della verifica degli equilibri solo per le regioni
- il prospetto della verifica degli equilibri solo per gli enti locali
- il prospetto concernente lo stato patrimoniale passivo
- l'allegato c) concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti

*LE MODIFICHE AL PRINCIPIO APPLICATO CONCERNENTE  
IL BILANCIO CONSOLIDATO*

L'articolo 7 del DM aggiorna gli schemi di bilancio e in particolare nello schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al d.lgs. n. 118/2011) con **decorrenza dal bilancio consolidato 2021**:

- il prospetto concernente il conto economico consolidato
- Il prospetto concernente lo stato patrimoniale consolidato



***14° D.M. DI AGGIORNAMENTO AL D.LGS. 118/2011***  
***( 12 OTTOBRE 2021 )***

## **ALLEGATO 4/3, PIANO DEI CONTI INTEGRATO E SCHEMI DI BILANCIO**

A seguito dell'inserimento del rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali tra gli obiettivi del PNRR, come riforma abilitante (riforma 1.11), si è reso necessario garantire il monitoraggio delle misure di garanzia previste dall'articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 attraverso l'inserimento, nel piano dei conti integrato e negli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro enti ed organismi strumentali, di apposite voci contabili riguardanti il “Fondo di garanzia debiti commerciali”

## **ALLEGATO 4/3, PIANO DEI CONTI INTEGRATO E SCHEMI DI BILANCIO**

L'articolo 1, comma 862 della legge n. 145 del 2018 ha introdotto la norma secondo la quale entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di non rispetto dei tempi di pagamento e/o riduzione dello stock di debito (riferiti all'ex precedente), le amministrazioni territoriali stanziavano, con delibera di giunta, nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali.

Il fondo non è impegnabile né utilizzabile per i pagamenti e, a fine esercizio, confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

L'importo deve essere calcolato sugli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, escludendo quelli con specifico vincolo di destinazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia è adeguato al variare della spesa per acquisto di beni e servizi.

Il fondo accantonato nel risultato di amministrazione potrà essere liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni sui tempi di pagamento

## ALLEGATO 4/3, PIANO DEI CONTI INTEGRATO E SCHEMI DI BILANCIO

L'aggiornamento riguardante l'inserimento delle nuove voci nel piano integrato dei conti **ha vigenza dal 1 gennaio 2022**

Gli aggiornamenti riguardanti l'allegato a/1 sia dello schema di bilancio di previsione sia del rendiconto di gestione **hanno vigenza rispettivamente dal bilancio 2023-2015 e dal rendiconto 2022**

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (\*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N-1	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N-1 (con segno -) <sup>(1)</sup>	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio N-1	Variazione degli accantonamenti che si prevede di effettuare in sede di rendiconto N-1 (con segno +/-) <sup>(2)</sup>	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/ N-1	Risorse accantonate presunte al 31/12/ N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)	(f)
	Fondo anticipazioni liquidità						
	<b>Totale Fondo anticipazioni liquidità</b>						
	Fondo perdite società partecipate						
	<b>Totale Fondo perdite società partecipate</b>						
	Fondo contenzioso						
	<b>Totale Fondo contenzioso</b>						
	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
	<b>Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>						
	Fondo garanzia debiti commerciali						
	<b>Fondo di garanzia debiti commerciali</b>						
	Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)						
	<b>Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)</b>						
	Altri accantonamenti <sup>(4)</sup>						
	<b>Totale Altri accantonamenti</b>						
	<b>Totale</b>						

(\*) Allegato obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione approvato nel corso dell'esercizio N preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto.

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N <sup>5</sup>	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno - <sup>1</sup> )	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti e effettuati in sede di rendiconto (con segno +/- <sup>2</sup> )	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) + (c) + (d)
	Fondo anticipazioni liquidità					
	Totale Fondo anticipazioni liquidità					
	Fondo perdite società partecipate					
	Totale Fondo perdite società partecipate					
	Fondo contenzioso					
	Totale Fondo contenzioso					
	Fondo crediti di dubbia esigibilità <sup>(3)</sup>					
	Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità					
	Fondo di garanzia debiti commerciali					
	Totale Fondo di garanzia debiti commerciali					
	Accantonamento residui parenti (solo per le regioni)					
	Totale Accantonamento residui parenti (solo per le regioni)					
	Altri accantonamenti <sup>(4)</sup>					
	Totale Altri accantonamenti					
	<b>Totale</b>					

(\*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione

(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.

(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-), le riduzioni degli accantonamenti effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.

(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (c) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.

Se l'importo della colonna (c) è minore della somma algebrica delle colonne (a) + (b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).

Se l'importo della colonna (c) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a) + (b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+).

(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.



***D.M. MODALITÀ SEMPLIFICATE DI REDAZIONE DELLO SP  
PER GLI ENTI LOCALI FINO A 5.000 ABITANTI***

***(12 OTTOBRE 2021)***

***D.M. MODALITÀ SEMPLIFICATE DI REDAZIONE DELLO SP  
PER GLI ENTI LOCALI FINO A 5.000 ABITANTI***

Il decreto **adeguа** le modalità semplificate di redazione della Situazione patrimoniale degli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, disciplinate dal D.M. del 10 novembre 2020 in attuazione dell'articolo 232, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, agli aggiornamenti dello schema di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo disposti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali del 1 settembre 2021.



*Ringrazio per l'attenzione*

*Dott.ssa Paola Mariani*